

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSISTENZA SANITARIA ALLE PERSONE INDIGENTI.*DELIEBERA DEL C.C. N. 52 DEL 13 OTTOBRE 2000*COMUNE DI GERACI SICULO
PROV. PALERMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSISTENZA SANITARIA ALLE PERSONE INDIGENTI

ART. 1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, in applicazione degli artt. 32 e 38 della Costituzione, l'assistenza sanitaria alle persone inndigenti non aventi diritto all'esenzione 'dalla partecipazione alla spesa sanitaria in applicazione dell'art. 8 della legge 537 del 24/12/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2

FINALITA'

Con il presente regolamento il Comune di Geraci Siculo tende a soddisfare un'esigenza primaria, quale la tutela di una fascia di popolazione fra le più esposte al bisogno, onché a rispondere alla necessità del contenimento della spesa, delimitando in modo inequivocabile e verificabile il campo degli indigenti e tutelando i casi realmente bisognosi con iniziative di sostegno.

ART. 3

ATTRIBUZIONI

La competenza é attribuita al servizio sociale comunale. Sarà cura' dell'ufficio servizi sociali; istituire apposito registro degli indigenti, costituire per ogni assistito un fascicolo personale per l'istruttoria e la conservazione degli atti.

ART. 4

DEFINIZIONE DELLO STATO DI INDIGENZA

Sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i disoccupati ed i loro familiari a carico, i cittadini ed i titolari di pensione al minimo di età superiore a sessant'anni e i loro familiari a carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore all'importo annuo della pensione sociale, incrementato del 40% in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico.

In ogni caso, l'ammontare dei rimborsi delle spese sanitarie non può superare, per ogni cittadino richiedente, la quota massima di L. 2.000.000 nell'anno solare.

ART. 5

ESCLUSIONI

Sono esclusi dal diritto all'esenzione i cittadini che, pur dichiarando redditi non superiori ai parametri fissati nel precedente articolo:

siano in età lavorativa, iscritti all'ufficio di collocamento ed abbiano rifiutato l'offerta di lavoro, salvo che per documentati impedimenti di forza maggiore (es. motivi di salute);
esercitino professioni o lavori in proprio (artigiani, commercianti, liberi professionisti etc.) in quanto si assume che tali attività producano un reddito presuntivo non riconducibile allo stato di indigenza;
siano proprietari di altri beni immobili, oltre la casa di abitazione.

ART. 6

SITUAZIONI ECCEZIONALI

In deroga ai requisiti ed ai criteri enunciati, possono essere ammessi a fruire dell'assistenza i cittadini in stato di particolare ed eccezionale situazione socio-sanitaria, i quali, per la presenza di condizioni pluriproblematiche, non possono assicurare, con il reddito di cui dispongono, il pieno e soddisfacente diritto alla salute.

Tale eccezionale situazione deve essere accertata e documentata da una relazione dettagliata dell'assistente sociale del Comune.

ART. 7

DOMANDA DI ASSISTENZA SANITARIA

Le domande possono essere inoltrate solo da cittadini residenti nel Comune di Geraci Siculo. Tuttavia, compatibilmente con le disponibilità di spesa, il beneficio può essere esteso ai cittadini extracomunitari temporaneamente presenti nel Comune, fatta salva la possibilità di verificarne lo stato di indigenza.

Alla domanda dovranno essere allegate le dichiarazioni dei redditi presentate da tutti i componenti la famiglia e/o dichiarazione del possesso dei redditi non soggetti all'obbligo di presentazione, nonché tutta la documentazione ritenuta necessaria.

ART. 8

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Per l'esame e l'istruttoria della domanda l'Ufficio dei servizi sociali si awarrà, oltre che della relazione dell'Assistente Sociale, anche degli accertamenti dell'Ufficio dei Vigili Urbani per quanto attiene la situazione reddituale e la posizione lavorativa del nucleo familiare.

Le domande istruite, come al precedente comma, dovranno essere sottoposte all'esame della Giunta Municipale per le conseguenti determinazioni

Di tutte le istanze accolte verrà formulata una graduatoria di priorità in funzione del reddito.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio competente avrà cura di comunicare all'interessato l'avvenuto nccoglimento della domanda o le ragioni del diniego.

ART. 9

FORME DI ASSISTENZA E DURATA

L'assistenza sanitaria di cui al presente regolamento è assicurata mediante il rimborso, a domanda,

delle spese sostenute.

L'ammissione al beneficio è intesa a tempo determinato: in qualsiasi momento l'ufficio competente può disporre verifiche ed accertamenti, avvalendosi della collaborazione dei Vigili Urbani, ed eventualmente, proporre alla G.M.la cancellazione dall'elenco degli aventi diritto.

ART. 10

ASSISTENZA FARMACEUTICA

I cittadini aventi titolo hanno diritto al rimborsamento integrale delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci della fascia B e della quota fissa per ricetta. Per quanto riguarda la spesa di acquisto dei farmaci della fascia C, è possibile richiederne il rimborso qualora trattasi di farmaci non sostituibili con similari presenti nelle fasce A e B e che rientrino in settori terapeutici che sembrano maggiormente penalizzati, quali malattie degenerative e involutive del sistema nervoso periferico, vasculopatie periferiche, dismetabolismi e altre. Tali requisiti devono essere documentati dal medico di appartenenza dell'assistito.

ART. 11

ASSISTENZA SPECIALISTICA E ANALISI

L'assistenza per prestazioni specialistiche e per analisi di laboratorio è assicurata solo per prestazioni diagnostiche e di laboratorio direttamente dipendenti dal servizio sanitario nazionale e non comprese nell'esenzione per patologia.

ART. 12

PRESCRIZIONI SANITARIE

Tutte le prescrizioni sanitarie per gli interventi di cui al presente regolamento devono essere scritte da un medico dell'Azienda USL di appartenenza dell'assistito sullo speciale ricettario in uso presso l'azienda medesima.

ART. 13

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo il controllo da parte del CO.RE.CO e la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune unitamente agli estremi di approvazione.

ART. 14

PUBBLICITA'

A norma dell'art. 22 della legge n. 241/90, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione quando richiesto.

Altra copia viene trasmessa agli uffici amministrativi dell'Azienda USL N. 6 –Distretto di Petralia Sottana.

Chiudi

Stampa